

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2004

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l'appendice I dell'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate dell'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, tenuto conto dell'allargamento

(2004/881/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Tenuto conto dell'allargamento, è necessario modificare l'appendice I, sezione A, dell'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate dell'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, al fine di proteggere le nuove denominazioni delle bevande alcoliche dei nuovi Stati membri a decorrere dal 1° maggio 2004.
- (2) La Comunità e la Repubblica del Cile hanno pertanto negoziato, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del suddetto accordo, un accordo in forma di scambio di lettere al fine di modificarne l'appendice I, sezione A. È opportuno approvare tale scambio di lettere.

- (3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di applicazione per le bevande alcoliche,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l'appendice I, sezione A, dell'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate dell'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il commissario per l'Agricoltura è abilitato a firmare lo scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2004.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1.